



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



RASSEGNA NORMATIVA GENNAIO/FEBBRAIO 2020

U.O. Normativa e regolamenti
di Ateneo e privacy

1. **NORMATIVA**

DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 2020 N. 1 - Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca. (GU n. 6 del 09-01-2020)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - DECRETO 25 OTTOBRE 2019 N. 989 - Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati. (GU n. 7 del 10-01-2020)

DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 2020 N. 3 - Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente. (GU n. 29 del 05-02-2020)

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 8 AGOSTO 2019 - Assegnazione dei contratti di formazione medica specialistica finanziati con fondi statali alle tipologie di specializzazioni per l'anno accademico 2018-2019. (GU Serie Generale n. 49 del 27-02-2020)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2019 N. 162 - Testo del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato



con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante: “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”. (GU n. 51 del 29-02-2020 - Suppl. Ordinario n. 10)

INPS - CIRCOLARE 3 FEBBRAIO 2020 N.12 - Definisce le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.

2. GIURISPRUDENZA

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 16 GENNAIO 2020 N. 389 - In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta, mentre non è consentita la variazione di quest'ultima, possono tuttavia essere modificate le relative giustificazioni e, in particolare, sono consentite giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, anche riguardo al costo della manodopera, purché l'offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell'aggiudicazione e a tale momento dia garanzia di una seria esecuzione del contratto; 2) se prevista nel disciplinare di gara, la clausola sociale dev'essere formulata in maniera elastica, rimettendo all'operatore economico concorrente anche la valutazione circa l'assorbimento dei lavoratori impiegati dal precedente aggiudicatario, atteso che l'obbligo di mantenimento dei livelli occupazionali va temperato con la



libertà d'impresa e con la facoltà in essa insita di organizzare il servizio in modo efficiente e coerente con la propria organizzazione produttiva.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 27 GENNAIO 2020 N. 681 - L'affidamento *in house* di servizi è illegittimo nel caso in cui non ci sia convenienza economica rispetto alla esternalizzazione dello stesso; l'*in house providing* riveste infatti carattere eccezionale rispetto all'ordinaria modalità di scelta del contraente ed è possibile solo qualora sussista per l'amministrazione una reale convenienza rispetto alle condizioni economiche offerte dal mercato. In tale senso anche l'art. 192, c. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016 dispone che “*ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione, dando atto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche*”.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - SENTENZA 24 GENNAIO 2020 N. 608 - Va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda che l'attività svolta sia remunerata integralmente dall'amministrazione, di modo che non gravi sull'operatore economico il rischio d'impresa; conseguentemente, le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. La controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione. Ne discende che tutte le



contestazioni formulate in ordine all'interruzione, abusiva, dei rapporti contrattuali pendenti *inter partes* (legittimata dall'inesatto adempimento delle prestazioni dovute, dall'intervenuta scadenza del contratto, dalla mancata rispondenza delle prestazioni rese agli obiettivi fissati) devono ritenersi sottratti, in quanto afferenti a posizioni di ordine paritetico, alla giurisdizione amministrativa. L'art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 autorizza, in presenza di "ragioni di estrema urgenza", il ricorso a "procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara", a condizione che: a) l'urgenza derivi da "eventi imprevedibili" e "in alcun caso imputabili" all'amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto dei termini "per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione"; b) della relativa giustificazione sia dato conto "con adeguata motivazione"; c) l'affidamento sia disposto "nella misura strettamente necessaria". L'opzione riveste carattere di eccezionalità rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché, la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell'individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente.

T.A.R. CAMPANIA (NAPOLI), SEZ. VI - SENTENZA 7 FEBBRAIO 2020 N. 604 - Secondo il T.A.R. Napoli, deve essere accolta l'istanza di accesso civico generalizzato presentata da un insegnante di un Istituto scolastico volta ad ottenere copia del *curriculum vitae* presentato da un collega nell'ambito di una procedura selettiva per il conferimento di un incarico interno extralavorativo, fatto salvo l'oscuramento di eventuali dati sensibili irrilevanti ai fini della selezione; ciò in quanto, a prescindere dalla motivazione dell'istanza, si tratta di accesso utile a verificare la qualità dell'offerta formativa erogata dall'Istituto.

T.A.R. LAZIO (ROMA), SEZ. I-QUATER - SENTENZA 12 FEBBRAIO 2020 N. 1903 - In tema di procedure per l'affidamento di

contratti pubblici, spetta alla stazione appaltante individuare, in sede di redazione della *lex specialis* di gara, l'organo cui compete la verifica delle offerte sospette di anomalia, affidandola alla stessa commissione giudicatrice, a una commissione *ad hoc* oppure al responsabile unico del procedimento (RUP); in difetto, tale compito è svolto dal RUP.

CORTE DEI CONTI - SENTENZA 3 FEBBRAIO 2020 N. 3 - In caso di espletamento di attività extralavorative remunerate e non autorizzate dal datore da parte di un pubblico dipendente, qualora costui rifiuti di riversare alla propria amministrazione, in base all'art. 53, co. 7 e *7-bis*, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, gli importi percepiti, la giurisdizione spetta sempre alla Corte dei Conti anche per gli introiti anteriori alla introduzione del comma *7-bis* nell'art. 53, essendo norma ricognitiva del pregresso indirizzo giurisprudenziale favorevole alla giurisdizione contabile. Ai professori universitari a tempo pieno, in base all'art. 6, co. 10 l. n. 240 del 2010, è **consentito l'espletamento di attività consulenziale, ma non di attività libero-professionale**, che non è dunque neppure autorizzabile dal Rettore, non potendo un atto amministrativo derogare ad un divieto legislativo assoluto. Per i professori universitari a tempo pieno, il distinguo tra attività consulenziali consentite e attività libero-professionali vietate, va individuato facendo riferimento ad un criterio della **reiterazione e continuità temporale** delle formali consulenze, e a due indici sintomatici, di per sé non probanti in modo assoluto, ovvero l'**entità degli introiti** (superiori alla retribuzione annua da professore) e l'**apertura di partita IVA**. Qualora concorrano il criterio base e uno dei due indici sintomatici, l'attività, pur formalmente qualificata come consulenziale, configura una attività libero-professionale vietata e non autorizzabile. A fronte dell'espletamento da parte di professori universitari a tempo pieno di attività libero-professionali vietate dalla legge Gelmini, oltre al danno erariale previsto dall'art. 53, co. 7, d.lgs. n. 165 del 2001, si configura un ulteriore danno per le maggiorazioni stipendiali percepite quale professore a tempo pieno rispetto a quelle spettanti al professore a tempo definito. Infine, in caso di espletamento di attività extra-lavorative remunerate e non autorizzate dal datore da parte di un pubblico dipendente, l'obbligo di



riversare alla propria amministrazione gli importi percepiti impone un calcolo al netto e non al lordo delle somme da versare, essendoci già stato un prelievo fiscale a favore della P. A. al momento della erogazione e della dichiarazione dei redditi.





UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO